

# COMUNE DI SPILAMBERTO



agenzia per l'energia e  
lo sviluppo sostenibile  
*di Modena*



save • agenzia

## SCHEMA DI CONTRATTO – atto pubblico

### **CONCESSIONE IN AFFITTO DI PORZIONI DI COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SPILAMBERTO PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA MASSIMA DI 200 KWP.**

Oggi, addì..... mese.....dell'anno ....., in Spilamberto presso la Sede Municipale

**tra**

il **COMUNE DI SPILAMBERTO** con sede in Spilamberto (Mo) alla Piazza Caduti Libertà n. 3 - codice fiscale e partita IVA: 00185420361 - rappresentato dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente arch. Alessandro Mordini (dati anagrafici), giusta deliberazione ..... del ..... di seguito denominato semplicemente "COMUNE"

**e**

il Sig. .... (dati anagrafici) ..... nella sua qualità di ..... che, avendone i poteri, interviene alla sottoscrizione del presente atto in nome e per conto della società ..... (denominazione della società) partita IVA/codice fiscale....., sede legale in..... via .....n. .... che agisce quale impresa aggiudicataria della procedura di gara del ..... - di seguito denominato semplicemente **CONCESSIONARIO**

#### **PREMESSO**

- che il Comune di Spilamberto, a seguito di gara esperita il ..... ha individuato nel/in ..... (indicare l'aggiudicatario) quale soggetto con cui realizzare, negli edifici che rientrano nella proprietà/disponibilità e pieno controllo dell'Amministrazione come individuati nel Capitolato prestazionale, il progetto con finalità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tramite impianti fotovoltaici - giusta deliberazione Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo n. .... del .....

#### **Considerato che:**

- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti (art. 1, comma 4 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991);
- il COMUNE ha verificato che i siti, di sua proprietà e/o nelle sue disponibilità, sono disponibili e idonei ad accogliere impianti fotovoltaici e, per questo motivo, sono messi, con il presente accordo, a disposizione del progetto fotovoltaico;
- il COMUNE intende con il progetto fotovoltaico soddisfare un interesse pubblico producendo energia da fonti rinnovabili;
- il presente accordo soddisfa gli obiettivi del COMUNE e del CONCESSIONARIO in quanto risultano coincidenti e non conflittuali.

#### **Visto che**

- il CONCESSIONARIO intende produrre energia per finanziare il progetto fotovoltaico, inteso come progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, oneri finanziari e utili d'impresa, sostenendo un certo margine di rischio finanziario valutato accettabile;
- con l'offerta presentata in gara il CONCESSIONARIO garantisce a COMUNE:
  - a) la valorizzazione ai fini produttivi di un patrimonio pubblico;
  - b) manleva sui rischi e i danni eventuali ancorchè non prevedibili;

c) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:  
senza impegnare le risorse comunali in alcun investimento e pertanto a costo zero per il  
COMUNE e senza che il Comune assuma i rischi tecnici e finanziari collegati all'operazione;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

### **Articolo 1 – RICHIAMO**

Le premesse e gli allegati che anche successivamente verranno richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se, su richiesta congiunta delle parti, se ne omette materialmente l'allegazione.

### **Articolo 2 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

a) **EPC**: accordo in base al quale una ESCO realizza un progetto relativo al conseguimento di risparmi energetici o alla produzione di energie rinnovabili e utilizza l'insieme dei flussi di cassa generati dal progetto (dai risparmi e/o dall'energia prodotta) per recuperare i costi globalmente sostenuti (rif.jrc.ec.europa.eu);

b) **ESCO**: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (rif. D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008);

c) **COSTO ZERO**: regola tra le parti di un contratto che prevede che, al momento del passaggio della proprietà degli impianti dal Concessionario alla controparte, questo avvenga a costo nullo per la controparte, ritenendosi assorbito dai flussi di cassa l'intero costo dell'operazione e completamente annullato il relativo rischio finanziario – il Concessionario con l'offerta fatta si è addossato il 100% del rischio finanziario connesso alla realizzazione del progetto fotovoltaico;

d) **PROGETTO FOTOVOLTAICO**: prevede lo studio, la progettazione, la realizzazione, la conseguente attivazione tecnica e amministrativa, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici e aree sottese, su siti di proprietà Comunale o nel suo controllo;

e) **PPP o 3P**: il termine partenariato pubblico-privato (PPP) si riferisce a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione e manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio. Il Libro Verde Europeo sulle PPP (rif. documento COM (2004) 327 definitivo) individua e prevede due fattispecie di partnership possibili tra pubblico e privato:

PPP istituzionali (società miste);

PPP contrattuali (Private Finance Initiative).

Il presente accordo si configura quale concessione d'uso nell'ambito di un partenariato pubblico-privato;

f) **FTT** (Finanziamento Tramite Terzi): accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e accredita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO (rif. D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 e Direttiva CE 32/2006). Le PARTI, ai fini del presente accordo convengono che:

- il COMUNE non sarà tenuto ad alcun esborso (costo zero);
- una quota parte delle componenti del FTT, in veste di soggetto terzo finanziatore, nella sostanza e nel merito che ne giustifica l'esistenza, è il meccanismo comunemente definito Conto Energia;

g) **CONTO ENERGIA**: sistema finanziario gestito dal GSE che si attiva nel momento in cui è dimostrata la validità tecnica di quanto proposto in installazione (rif. D.Lgs. n. 387/2003, D.M. 19/02/2007 e DM 06/08/2010), quota che è dipendente solo dalla performance dell'offerta fatta dal Concessionario;

h) **SOGGETTO RESPONSABILE**: le parti convengono che il CONCESSIONARIO è il soggetto

responsabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e s.m.i.;

i) **OFFERTA**: l'insieme dei documenti di gara che rappresentano l'offerta del CONCESSIONARIO e ne dettagliano doveri, obblighi e impegni nei confronti dell'ENTE e che garantiscono il corretto funzionamento e la realizzazione del PROGETTO;

j) **RICAVI COMPLESSIVI**: l'insieme dei flussi di cassa generati dagli impianti installati e che competono al SOGGETTO RESPONSABILE che ne è il titolare;

k) **INVESTIMENTI COMPLESSIVI**: è il totale dei costi diretti ed indiretti, ivi inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che quelli amministrativi, sostenuti dal CONCESSIONARIO per la realizzazione del PROGETTO;

l) **SCADENZA DEL CONTRATTO**: momento in cui passa il titolo di proprietà degli impianti all'ENTE o in cui l'ENTE matura il diritto a vedere smontati gli impianti a costi ed oneri a carico del CONCESSIONARIO;

m) **CANONE OMNICOMPRESIVO DI CONCESSIONE**: canone determinato nell'offerta di gara che il CONCESSIONARIO verserà all'ENTE a fronte della concessione in affitto delle coperture comunali come descritte nel Capitolato prestazionale.

### **Articolo 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del presente contratto è la progettazione esecutiva, la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, progettati, installati, gestiti e mantenuti dal Concessionario, ubicati nel Comune di Spilamberto e come meglio indicato ed individuato nel Capitolato Prestazionale allegato al presente contratto, al fine di soddisfare i fabbisogni energetici del Comune e per contribuire ai problemi energetici ed ambientali della collettività.

Rientra nell'oggetto del contratto tutto quanto richiamato, con maggiore dettaglio, dal Capitolato prestazionale.

### **Articolo 4 - PROGETTO**

Sintetica descrizione del sito di installazione e dell'impianto proposto dal concessionario

### **Articolo 5 - IMPEGNI E OBBLIGHI DELL'ENTE**

Il COMUNE si impegna a favore del CONCESSIONARIO a consentire e garantire al Concessionario il libero e tempestivo accesso ai siti individuati nel Capitolato prestazionale allegato al presente contratto, ai soli fini dell'attività di progettazione esecutiva, installativa e manutentiva degli impianti e delle porzioni di copertura sottese (manutenzione ordinaria e straordinaria), per l'intera durata del contratto.

### **Articolo 6 - IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il costo dell'opera desumibile dagli elaborati progettuali non ha alcun valore negoziale. Esso ha natura puramente ricognitiva delle opere da realizzare, con esclusione di ogni e qualsiasi rilevanza economica nei confronti del COMUNE in quanto la realizzazione e la gestione degli impianti fotovoltaici non comporta alcun onere finanziario per il COMUNE.

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, necessarie per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti, delle opere e lavori che risulteranno necessari al funzionamento e al collegamento degli impianti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica nonché la corresponsione al COMUNE del canone omnicomprensivo presentato in sede di offerta ammontante a ..... oltre a Iva se dovuta.

Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli altri oneri e le spese previste dal Capitolato prestazionale.

Di seguito si elencano i principali oneri ed obblighi a carico del Concessionario che sono descritti più dettagliatamente nel Capitolato prestazionale, rappresentando che eventuali altri oneri, adempimenti, ecc. ancorché non descritti e comunque necessari per la progettazione esecutiva, la realizzazione, l'attivazione, il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici restano interamente a carico del Concessionario:

- progettazione e realizzazione di ciascun impianto fotovoltaico affidato ed opere connesse;
- adempimento di tutte le funzioni in materia di sicurezza, con riguardo alla nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione tenuto conto che i piani di sicurezza sono parte integrante della progettazione esecutiva;
- predisposizione e inoltro della documentazione per l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto 06/08/2010 nonché per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- direzione dei lavori;
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- certificazioni e collaudi degli impianti;
- allacciamento ai vari sottoservizi;
- opere edili previste nel Capitolato prestazionale e offerte in gara, propedeutiche alla realizzazione degli impianti;
- manutenzione, conduzione e gestione degli impianti e delle coperture sottese;
- rendicontazione dati di funzionamento impianti;
- eventuale dismissione impianti e ripristino delle coperture al termine del contratto.

### **Articolo 7 - PROGRAMMA E MODALITA' DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELLE OPERE**

Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato prestazionale.

### **Articolo 8 - DIREZIONE DEI LAVORI – CONTROLLI**

Per il controllo della fase di realizzazione degli impianti spetta al Concessionario, a proprio onere e cura, la nomina di un Direttore dei lavori e di un coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione che dovranno essere Tecnici abilitati.

Il Concessionario istituirà un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei lavori curerà che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto esecutivo approvato ed al rispetto di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi alla realizzazione delle opere.

Il Comune eserciterà, a mezzo di proprio personale e del Responsabile del Procedimento, funzioni di controllo e di alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori, sul corretto funzionamento dell'impianto, sulla corretta esecuzione della manutenzione e, in buona sostanza, sul regolare adempimento da parte del Concessionario a tutte le obbligazioni in merito, nascenti dal presente contratto o dalle specifiche normative vigenti, o che dovessero essere emanate.

### **Articolo 9 - COLLAUDO al termine del contratto**

Coerentemente con quanto indicato all'art. 3.11 del Capitolato prestazionale, al termine del contratto, sarà effettuato il collaudo tecnico-funzionale degli impianti. Tutte le spese connesse all'attività di collaudo saranno a carico del CONCESSIONARIO, compresi eventuali oneri e spese per fornire l'assistenza necessaria per consentire le operazioni di collaudo.

Il COMUNE si riserva la facoltà di richiedere che il collaudo venga affidato a un professionista terzo, nel qual caso l'individuazione del nominativo sarà concordato tra le parti.

### **Articolo 10 - MODALITA' DI GESTIONE**

Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestisce gli impianti fotovoltaici secondo le proprie scelte imprenditoriali, fermo restando i divieti di cessione del contratto previsti dalle norme vigenti nonché del rispetto e degli obblighi ed oneri previsti dal Capitolato prestazionale e dell'offerta rassegnata in sede di gara.

Il concessionario condurrà l'impianto sotto la completa responsabilità propria e dei propri dipendenti o collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e/o domanda di terzi.

Il Concessionario impiegherà, nella prestazione dei servizi gestiti, personale tecnicamente qualificato, garantendo che a tale personale venga applicato in modo regolare il contratto di lavoro di categoria e venga assicurato il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge e dal contratto di

lavoro medesimo.

Il Concessionario risponderà pertanto degli eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative e risponderà inoltre dei danni o dei furti agli impianti ed alle attrezzature assumendo, anche in tale caso, le dovute coperture assicurative.

Provvederà alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione al fine di conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità e l'efficienza in modo da garantire la regolarità della gestione e la capacità produttiva degli stessi fino alla scadenza del contratto.

L'organizzazione, a cura e spese del Concessionario, prevederà la rendicontazione e la contabilità dei dati di funzionamento dell'impianto, con le scadenze per il rispetto di tutti gli adempimenti dell'Ufficio Tecnico di Finanza e del GSE e la redazione della Relazione Annuale prevista dal Capitolato prestazionale.

Le parti altresì convengono che eventuali sanzioni, causate da errate comunicazioni al GSE e/o all'Ufficio Tecnico di Finanza o da errati adempimenti alle normative, sono a carico esclusivo del Concessionario.

### **Articolo 11 - RIPARTIZIONI DEI FLUSSI DI CASSA**

La corretta esecuzione del Progetto Fotovoltaico, come espresso in offerta, genererà ricavi e risparmi, che si intendono ripartiti tra le parti per tutta la durata del contratto come segue:

- 1 Ricavi da Conto Energia: 100% al CONCESSIONARIO
- 2 Ricavi da vendita dell'energia: K% all'ENTE 100% - K% al CONCESSIONARIO

### **Articolo 12 - MANUTENZIONI**

Il diritto di accesso per la manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico si intende rilasciato alla sottoscrizione del presente contratto. Eventuali manutenzioni straordinarie si rendessero necessarie, i permessi e le autorizzazioni dovranno essere richieste all'Ufficio Tecnico dell'ENTE secondo quanto disciplinato dal Capitolato prestazionale e con procedure e la normativa all'epoca in vigore presso il Comune stesso.

L'obbligo posto a carico del CONCESSIONARIO ad eseguire le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, relative all'impianto installato ed alle aree sottese si estingue alla scadenza del presente contratto.

### **Articolo 13 - DURATA DEL CONTRATTO – EFFETTI DELLA SCADENZA**

La concessione decorre dalla data del verbale di consegna dei luoghi, e avrà durata di anni 20 (venti) dalla data di entrata in funzione degli impianti ai fini dell'ottenimento dell'incentivo statale; ai fini di contemplare imprevisti legati alle manutenzioni straordinarie su un periodo ventennale, l'Amministrazione concede a insindacabile giudizio del Concessionario, la possibilità di estendere la concessione di un anno, rinnovabile poi per un ulteriore anno, rispetto ai 20 definiti.

Come previsto dall'art.4 comma 6 del DM 6 Agosto 2010, il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui suddetto decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità; pertanto non potrà essere causa di risoluzione del contratto l'assenza o la diminuzione della tariffa incentivante nei suddetti periodi di fermo, ed il periodo stesso di concessione fissato in 20 anni, sarà prolungato in modo coerente con il periodo di interruzione.

Alla data del suo termine naturale il COMUNE potrà a suo insindacabile giudizio:

- registrare il passaggio della proprietà piena ed assoluta a costo zero dell'impianto, oppure:
- chiedere al Concessionario la disinstallazione dell'impianto; in tal caso alla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla scadenza della concessione alla rimozione e al successivo smaltimento dell'impianto e di tutti i suoi componenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi; non saranno smantellate le opere edili e le staffature la cui rimozione potrebbe compromettere l'impermeabilizzazione delle coperture oggetto di installazione degli impianti fotovoltaici.

#### **Articolo 14 - PENALI**

Il CONCESSIONARIO dovrà scrupolosamente osservare nella fornitura/lavori tutte le disposizioni riportate nel presente contratto e nel capitolato prestazionale:

Per qualsiasi inadempienza contrattuale da parte del concessionario, saranno dovute le seguenti penalità riferite ad ogni singolo impianto:

- a) **penalità per ritardi nell'esecuzione:** € 100,00 (cento/00) giornaliera per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate nel cronoprogramma per le diverse fasi di esecuzione. Protraendosi il ritardo oltre il 30° giorno senza che il Concessionario abbia provveduto, il Comune di Spilamberto con lettera raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto;
- b) **penalità per ritardi nei pagamenti del canone:** € 150,00 (centocinquanta/00) giornaliera per ogni giorno di ritardo nel caso in cui non venga erogato il canone onnicomprensivo come definito all'art. 1.12.
- c) **penalità su prestazioni di manutenzione:** € 250,00 (centocinquanta/00) per ogni inadempienza relativa alle prescrizioni minime di manutenzione previste dal Capitolato e rispetto al Piano di Manutenzione redatto dal concessionario stesso ed offerto in gara ed in ogni caso rispetto a mancati interventi segnalati dall'Amministrazione in relazione alle attività svolte negli ambienti posti al disotto delle coperture.

#### **Articolo 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto; il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06.

#### **Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

A fronte di inadempimenti gravi da parte dell'Appaltatore, il COMUNE può procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a quindici giorni. La risoluzione del contratto è comunicata dal COMUNE al CONCESSIONARIO mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto.

Il COMUNE si riserva la facoltà inoltre di risolvere il contratto per inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratto collettivo nazionale lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

Potrà essere causa di risoluzione del contratto l'assenza o la diminuzione della tariffa incentivante sotto la soglia indicata dal Concessionario in fase di offerta per l'anno 2011; in questo caso sarà facoltà del concessionario decidere se attivare o meno la risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento del CONCESSIONARIO, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dal Comune per porre fine all'inadempimento, lo stesso Comune avrà la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Come previsto dall'art.4 comma 6 del DM 6 Agosto 2010, il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui suddetto decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità; pertanto non potrà essere causa di risoluzione del contratto l'assenza o la diminuzione della tariffa incentivante nei suddetti periodi di fermo, ed il periodo stesso di concessione fissato in 20 anni, sarà prolungato in modo coerente con il periodo di interruzione.

In ogni caso, il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con racc. a.r., il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale;

- difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- qualora sia stata depositata contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Resta inteso, inoltre, che in deroga all'art. 1495 Codice Civile il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni.

In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.

Il Comune ha inoltre un diritto di prelazione in merito all'eventuale acquisto degli impianti installati.

#### **Articolo 17 - SUCCESSIONE – CESSIONE – FUSIONE – TRASFORMAZIONE - SCISSIONE**

In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, Il COMUNE oltre a poter risolvere il contratto secondo quanto indicato al precedente articolo, potrà concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti del COMUNE fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente. Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, Il COMUNE può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

#### **Articolo 18 - VARIANTI AI PROGETTI ESECUTIVI**

Qualsiasi variante ai progetti esecutivi già approvati deve essere preventivamente autorizzata dal COMUNE, in mancanza l'opera sarà ritenuta difforme dal progetto autorizzato.

#### **Articolo 19 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

In caso di fallimento del Concessionario, il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarata di fallimento, fatte salve però per il Comune le ragioni di indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo d'impegno sulla cauzione e con diritto di prelazione sull'acquisto degli impianti installati.

In caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, il COMUNE potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Viene di seguito indicato il valore residuo dell'impianto al fine di esercitare il diritto di prelazione in caso di fallimento o di risoluzione del contratto: il valore complessivo dell'investimento, come espresso in offerta economica, è soggetto ad un calo annuale pari a 1/20, fino al 20 anno di

produzione.

**Articolo 20 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e il COMUNE sarà competente il Foro di Modena, escludendo espressamente il ricorso a giudizio arbitrale. Il CONCESSIONARIO sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione, restando inteso che, qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto dal COMUNE.

**Articolo 21 - DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 136/2010** rubricata "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" -

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente secondo le modalità indicate nella normativa surrichiamata e che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell'art.1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorché le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa.

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

**Articolo 22 – GARANZIE E ASSICURAZIONI**

In riferimento a quanto indicato nel Capitolato prestazionale il Concessionario ha stipulato le seguenti garanzie e assicurazioni:

**1) CAUZIONE DEFINITIVA** in conformità a quanto prescritto dall'art. 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., è stata prestata apposita fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune, dell'importo di € ..... pari al 10% del valore corrispondente all'ammontare delle opere determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di gara.

La cauzione definitiva emessa da ..... (citare tutti i dati relativi alla polizza) - redatta in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dall'allegato del Decreto Ministeriale delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- la rinuncia alla possibilità di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 codice civile;

Scadenza della polizza .....

**2) ASSICURAZIONI** in conformità a quanto prescritto dall'art. 129, comma 1 del DLgs 163/06 e s.m.i., sono state stipulate con primarie imprese di assicurazione autorizzate le seguenti polizze:

- **polizza a copertura di tutti i rischi di montaggio (polizza EAR)** - riportare i dati della polizza - stipulata nella forma All Risks per l'importo di € ..... con le caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale;
- **copertura assicurativa di (RCT)** dovrà essere indipendente (cioè non "a secondo rischio") per i seguenti massimali:
  - Responsabilità Civile verso Terzi: € ..... per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i;
  - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO): € ..... per singolo sinistro e a € ..... per ciascuna persona.

con le caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale;

A decorrere dalla data di entrata in funzione degli impianti ai fini dell'ottenimento dell'incentivo statale e comunque non oltre il 31/12/2011, il **Concessionario è obbligato a stipulare** (e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione e sue eventuali proroghe o rinnovi) con Assicuratore autorizzato ad esercitare l'attività oggetto delle sotto riportate assicurazioni, le seguenti coperture assicurative ai sensi del D.Lgs.163\06 e s.m.i., e secondo gli schemi di cui al Decreto 12 marzo 2004 n.123:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**, per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione al corretto adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla presente Concessione inerenti le attività di gestione e di manutenzione globale e del rispetto di tutti gli obblighi ad esse correlati, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 4.000.000,00 per sinistro e prevedere – il tutto come previsto nel capitolato prestazionale a cui si fa diretto rimando;

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)**, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro subordinati o parasubordinati, addetti all'attività svolta ed oggetto della concessione comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL" – il tutto come previsto nel capitolato prestazionale a cui si fa diretto rimando;

**C) Tutti i rischi delle opere installate (all risks)**, contro i danni diretti che possono occorrere agli impianti fotovoltaici installati, dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, e durante le attività di gestione e di manutenzione globale esercitate dal Concessionario. L'assicurazione dovrà essere strutturata nella formula all risks e dovrà garantire gli impianti fotovoltaici sino alla concorrenza della somma di € ....., che rappresenta il valore di ricostruzione, o "a nuovo" – il tutto come previsto nel capitolato prestazionale a cui si fa diretto rimando;

**3) GARANZIE:** il Concessionario è obbligato a stipulare con i fornitori dei moduli fotovoltaici e degli inverter le GARANZIE e i CONTRATTI DI ASSISTENZA idonei a garantire e assicurare le prestazioni e i servizi indicati nel capitolato prestazionale e a cedere gratuitamente a fine contratto ogni diritto su di essi al Comune di Spilamberto.

### **Articolo 23 - SPESE DEL CONTRATTO E ONERI FISCALI**

Le spese e gli eventuali oneri fiscali collegati al presente contratto sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 24 – DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si fa espresso riferimento al disciplinare di gara ,al capitolato d'oneri alla legislazione indicata nel bando, a quanto disposto dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici vigente, al regolamento sui contratti pubblici, al D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii oltre che alle Circolari e Disposizioni dell'AEEG e del GSE.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Spilamberto Il Dirigente .....

Per Il Concessionario .....